



Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che istituisce, in via sperimentale a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'Imposta municipale propria;
- Visti gli artt. 8, 9 e 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 richiamati dalla norma sopra citata, che disciplinano il nuovo tributo;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, confermata anche per i tributi di nuova istituzione dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;
- Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 direttamente richiamate dall'art.13 del D.L. n. 201/2011 citato;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 in materia di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni regolamentari;
- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone l'adozione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta in oggetto e il testo del Regolamento allegato;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti gli artt.7 e 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei Regolamenti;
- Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione di Regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49,1° comma del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni regolamentari trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2012;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

RELAZIONE

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 istituisce in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta municipale propria.

L'articolo della norma citata, al comma 13, conferma le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" recanti la disciplina dell'IMU, destinata originariamente ad entrare in vigore dal 2014.

L'art. 14, comma 6, come riformulato dall'art. 4 del D.L. n.16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012 conferma altresì la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

L'art. 13, comma 12bis del DL n. 201/2011, come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a) del DL n. 174/2012 consente ai Comuni di approvare il regolamento e la manovra relativa alle aliquote e detrazioni IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2000. La regolamentazione adottata entro tale termine ha comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Il Regolamento allegato è stato stilato a norma delle disposizioni di legge vigenti, che vengono in alcuni aspetti esplicitate per una più agevole lettura da parte dei contribuenti ed è volto ad assicurare una efficiente e trasparente gestione dell'imposta.

In merito alle facoltà esercitate si segnala:

1) all'art. 8 vengono assimilate all'abitazione principale, al fine dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

2) all'art. 21 vengono riconosciuti regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta risulti comunque versata per intero;

3) all'art. 28 viene prevista la possibilità che il Consiglio determini i valori di riferimento delle aree fabbricabili al fine di limitare il potere di accertamento, qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

4) all'art. 29 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di adozione del Regolamento, ai sensi degli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000.

La deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 2014 n./2011.

Il Consiglio Comunale provvede con separato atto all'integrazione della manovra in materia di aliquote e detrazioni per l'anno 2012, definita inizialmente con deliberazione n. 22 del 24.4.2012

Il Direttore
dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni , 11.10.2012

La delibera è stata approvata a maggioranza, come di seguito emendata, con i voti favorevoli dei gruppi: PD, SEL, IDV, FED.SIN. Contrari: SESTO N. CUORE, M5S., PDL, GIOV.SESTESI.



Il Sindaco

Prot. Gen. 81334

Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

Al fine di meglio precisare le caratteristiche richieste per l'assimilazione all'abitazione principale degli alloggi di proprietà di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente l'art. 8 del Regolamento " Fabbricati assimilati all'abitazione principale" è modificato come segue:

testo contenuto nella proposta di deliberazione originaria:

"E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

testo emendato

" E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata **e sia comunque non utilizzata**"

L'approvazione dell'emendamento non comporta variazioni del gettito dell'Imposta stimato in entrata.

Il Sindaco
Monica Chitto'

Sesto San Giovanni 22.10.2012



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 22.10.2012

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE... *favorevole*

Sesto San Giovanni ...*24/10/2012*...

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsini



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento	3
Art. 2: Presupposto di imposta	3
Art. 3: Definizione di fabbricato	3
Art. 4: Definizione di area fabbricabile	3
Art. 5: Definizione di terreno agricolo	4
Art. 6: Definizione di abitazione principale	4
Art. 7: Pertinenze delle abitazioni principali	4
Art. 8: Fabbricati assimilati all' abitazione principale	4
Art. 9: Soggetti passivi	4
Art. 10: Soggetto attivo	5
Art. 11: Quota riservata allo Stato	5
Art. 12: Base imponibile	5
Art. 13: Riduzione della base imponibile	6
Art. 14: Riduzione per i terreni agricoli	6
Art. 15: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	7
Art. 16: Aliquote	7
Art. 17: Altre agevolazioni	8
Art. 18: Detrazione d'imposta per l'abitazione principale	8
Art. 19: Maggiore detrazione per i figli conviventi di età non superiore a 26 anni.	8
Art. 20: Esenzioni.....	9
Art. 21: Versamento.....	9
Art. 22: Termini di versamento	10
Art. 23: Modalità di versamento	10
Art. 24: Dichiarazione	10
Art. 25: Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa	10
Art. 26: Funzionario responsabile	11
Art. 27: Accertamento	11
Art. 28: Accertamento per aree fabbricabili	12
Art. 29: Accertamento con adesione	12
Art. 30: Sanzioni ed interessi	12
Art. 31: Riscossione coattiva	12
Art. 32: Rimborsi e compensazioni.....	12
Art. 33: Disposizioni finali e di efficacia	13



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sesto San Giovanni dell'imposta municipale propria, istituita dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, disciplinata dal Decreto stesso e dagli artt. 8 e 9 del DLgs 14.3.2011 n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del DLgs 15.12.1997 n. 446, dall'art. 13, comma 13, del DL 6.12.2011 n. 201 sopracitato e dall'art. 14, comma 6, del DLgs 14.13.2011 n. 23, al fine di assicurare efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nella gestione dell'imposta.
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto di imposta.

1. Presupposto di imposta è il possesso di qualunque immobile sito nel Comune di Sesto San Giovanni, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, compresi l'abitazione principale, le relative pertinenze e i terreni incolti.

Art. 3 Definizione di fabbricato.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 4 Definizione di area fabbricabile.

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è pertanto da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Non sono comunque considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti:
 - a) da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
 - b) da persone fisiche iscritte nella previdenza agricola che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che continuano a coltivare direttamente in qualità di soci.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti ma condotto da uno solo, che abbia i requisiti sopra indicati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Art. 5 Definizione di terreno agricolo.

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse.

Art. 6 Definizione di abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente.

2. Il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, salvo aver prima provveduto al loro accatastamento unitario.

3. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi ubicati sul territorio di Sesto San Giovanni, le agevolazioni riconosciute per la prima casa e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

Art. 7 Pertinenze delle abitazioni principali.

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte), C/6 (box, rimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Gli immobili eventualmente posseduti oltre al primo vengono assoggettati all'aliquota di base.

Art. 8 Fabbricati assimilati all'abitazione principale.

1. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata **e sia comunque non utilizzata.**

Art. 9 Soggetti passivi.

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i proprietari degli immobili di cui all'art. 2

ovvero

b) i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili;

c) il coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 sulla casa adibita a residenza familiare e sulle relative pertinenze;

d) l'ex coniuge affidatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'ex coniuge assegnatario è tenuto pertanto a versare interamente l'imposta anche se non proprietario della



casa coniugale. Spettano ad esso le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in materia di aliquote e detrazioni.

e) i concessionari di aree demaniali;

f) i locatari di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere alla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 10 Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo, competente all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, è il Comune di Sesto San Giovanni per gli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale è dovuta l'imposta in relazione agli immobili che risultano ubicati sul territorio di Sesto San Giovanni al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fatto salvo il divieto di doppia imposizione.

Art. 11 Quota riservata allo Stato.

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base stabilita dalle disposizioni di legge vigenti.

2. La quota statale non è dovuta per :

a) l'abitazione principale e le relative pertinenze,

b) i fabbricati rurali ad uso strumentale,

c) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri Istituti comunque denominati,

d) le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, individuati all'art. 8 del presente Regolamento;

e) gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;

f) la casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

2. Le detrazioni di cui all'art. 13 del DL n.201/2011 nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente al versamento della quota comunale, secondo le modalità prescritte dagli artt. 21 – 22 - 23 del presente Regolamento.

Art. 12 Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del DLgs n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni.

2. In particolare:

a) per i fabbricati iscritti in catasto il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate della

percentuale indicata dalle norme vigenti, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

b) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DLgs n. 504/1992, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dell'immobile, dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dell'ammontare stesso i coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) per i terreni agricoli e i terreni non coltivati, diversi da quelli di cui al comma successivo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

d) per i terreni agricoli e i terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

e) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi, rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 13, comma 1, lettera c), d) ed f) del DPR N. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del DLgs n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 13 Riduzione della base imponibile.

La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs n. 42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

ai fini IMU, l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi edilizi ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e fino all'inizio dei lavori degli stessi. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. In particolare trattasi di immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti o che presentano un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con meri interventi di manutenzione. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato:

a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegarsi alla dichiarazione di variazione IMU. La riduzione opera a decorrere dalla data della perizia che attesta lo stato di inagibilità o inabitabilità;

in alternativa



b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, con riserva del Comune di verificare la veridicità della dichiarazione presentata. La riduzione opera a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il contribuente è in ogni caso tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione di variazione IMU.

Art. 14 Riduzione per i terreni agricoli.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché siano condotti dai medesimi, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore che eccede 6.000 euro, con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore che eccede 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore che eccede 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore che eccede 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

2. Nel caso in cui contribuente possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalle norme di legge, nonché alla quota di possesso.

3. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

4. L'agevolazione non si applica alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

5. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 15 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta.

1. Per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge e con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno.

2. A partire dal 2013 le deliberazioni di determinazione delle aliquote acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce.

3. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente.

Art. 16 Aliquote.

1. L'aliquota di base dell'imposta può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%:
 - a) per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico dell'imposta sui redditi;
 - b) per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - c) per gli immobili locati.
3. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
4. L'aliquota dell'abitazione principale e delle relative pertinenze può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.

Art. 17 Altre agevolazioni.

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere disposta la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta di propria competenza a favore delle ONLUS.
2. Possono essere altresì deliberate agevolazioni, fino alla totale esenzione dall'imposta:
 - a) per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 - b) per gli immobili e i fabbricati relativi a istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato
3. Tutte le eventuali riduzioni/esenzioni deliberate si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune e non operano pertanto nei confronti della quota riservata allo Stato.

Art. 18 Detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

1. All'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica una detrazione nella misura stabilita annualmente, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. In mancanza di diversa deliberazione la detrazione spetta nella misura di 200 euro stabilita dalla legge.
3. Il Comune ha facoltà di elevare l'importo della detrazione stabilito dalla legge, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione. In tal caso non può essere deliberata un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. La detrazione è applicata fino alla concorrenza dell'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale; la destinazione protratta per almeno 15 giorni è computata per l'intero mese.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



6. L'ammontare delle detrazioni previste per l'abitazione principale, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per la casa, può essere computato per la parte residua in diminuzione dall'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima come sopra individuata.

7. La detrazione di imposta si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 19 Maggiore detrazione per figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

1. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 all'imposta è applicata una maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, anche se non fiscalmente a carico, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. L'importo della maggiorazione non può essere in ogni caso superiore a 400 euro.

3. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età; il beneficio decade dal giorno successivo.

Art. 20 Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR n.601/1973 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del TUIR n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge n.222/1985. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 del l'art. 2 del DL n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

2. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 21 Versamento.

1. L'imposta è dovuta per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
4. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere effettuati versamenti per importi inferiori a 12 euro. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate, né alla quote spettanti al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili.

Art. 22 Termini di versamento.

1. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno o in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
2. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate con scadenza 16/6 – 16/9 – 16/12.

Art. 23 Modalità di versamento.

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art.17 del DLgs n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.
3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento, ove non sia possibile l'uso del modello F24, devono procedere nei seguenti modi:
 - per la quota spettante al Comune contattando direttamente gli uffici comunali per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
 - per la quota riservata allo Stato effettuando il bonifico direttamente a favore della Banca d'Italia (Codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il Codice IBAN IT02G0100003245348006108000.Come causale dei versamenti devono essere indicati:
 - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
 - la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
 - l'annualità di riferimento;



- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare in tre rate deve essere indicato se si tratta di "Prima rata" "Seconda rata" o "Saldo".

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Art. 24 Dichiarazione.

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dai quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 25 Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, per gli immobili ubicati sul territorio, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

2. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 26 Funzionario responsabile.

1. Il Funzionario responsabile della gestione dell'imposta viene designato dalla Giunta Comunale.

2. Ad esso sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

3. Il Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione.

Art. 27 Accertamento.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Comune può:

- invitare i contribuenti, indicando il motivo della richiesta, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere atti, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici

competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del DLgs 18.12.1997 n. 72 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

7. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta dovuta allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

8. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 28 Accertamento per aree fabbricabili.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, il Comune può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine espressamente indicato nell'apposita deliberazione di limitare il proprio potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

2. Per la tipologia di aree soggette a delibera, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati non si darà luogo ad accertamento né al rimorso per la differenza d'imposta.

Art. 29 Accertamento con adesione.

1. Gli accertamenti possono essere definiti in contraddittorio con il contribuente nei limiti e sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione.

Art. 30 Sanzioni ed interessi.

1. Alle violazioni delle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni.



Art. 31 Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del DLgs n. 446/1997 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 32 Rimborsi e compensazioni.

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso di importi pari o inferiori a 12,00 euro.

3. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Qualora la documentazione prodotta dal contribuente, i dati in possesso degli uffici comunali e i dati reperibili a cura del Comune stesso presso altri uffici pubblici non consentono di accertare il diritto al rimborso, il Comune può richiedere al contribuente di produrre, entro un termine di 20 giorni, ulteriore documentazione a supporto della richiesta di rimborso. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta il Comune comunica al contribuente l'impossibilità di procedere al rimborso. La comunicazione non preclude al contribuente la possibilità di ripresentare una nuova istanza, idoneamente documentata, entro il termine di cui al comma 1.

6. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso legale.

Art. 33 Disposizioni finali e di efficacia.

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente provvedimento si applica dal 1° gennaio 2012.